

PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI TAVAGNACCO E AI LAVORI ACCESSORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DA REALIZZARSI CON FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 179, COMMA 3 E 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 778347351C

VERBALE N. 2 DELLA SEDUTA PUBBLICA DI ESAME DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO PRESENTATO A CORREDO DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

Premesso che:

- 1 con atto n. 33 del 30.3.2018 la Giunta comunale ha deliberato di accogliere la proposta di concessione di servizi relativa alla gestione della piscina comunale e ai lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione da realizzarsi con Finanza di Progetto ai sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016, presentata con nota del 25.06.2015, prot. n. 18995, dalla Società SPORT MANAGEMENT S.p.A., come successivamente modificata su richiesta dell'Amministrazione (corredata dalle dichiarazioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dalle garanzie offerte dal promotore);
- 2 con atto determina n.129 del 01.04.2019, esecutiva al 04.04.2019, della Centrale Unica di Committenza è stata indetta la gara relativa alla gestione della piscina comunale e ai lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione da realizzarsi con Finanza di Progetto ai sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016;
- 3 la scelta del contraente avverrà mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e che, ai sensi del comma 15 dell'art. 183 del D. Lgs. 50/2016 che rimanda al comma 4 del medesimo articolo; l'aggiudicazione avverrà con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; la stessa è determinata sulla base dei criteri e sub-criteri e sulla base degli elementi e sub-elementi di valutazione, indicati nel disciplinare di gara, con il metodo aggregativo-compensatore;
- 4 il termine perentorio per la presentazione delle offerte, pena l'esclusione dalla procedura di gara, fissato per le ore 12.00 del giorno 20.05.2019, è scaduto;
- 5 il giorno 14.06.2019, alle ore 10.05 è avvenuta l'apertura della documentazione amministrativa dall'ATI fra Tavagnacco Nuoto srl ed Atlantis srl e da tale verifica è risultato mancante la documentazione relativa all'Allegato n.5: Documento di Gara Unico Europeo integrativo nonché la certificazione SOA per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto per i quali si è aperto il soccorso istruttorio;
- 6 con comunicazioni tramite posta elettronica certificata la Stazione Appaltante ho richiesto l'integrazione e nello specifico:
 - **PEC dd. 10.07.2019 PROT.N. 18378:** "Dalla documentazione presentata dalla S.V. nella quale non è stato dichiarato di avvalersi di subappalto, si chiede di fornire l'attestazione SOA (certificazione obbligatoria per la partecipazione a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici di lavori, necessario a comprovare la capacità dell'impresa di eseguire opere pubbliche di lavori con importo a base d'asta superiore a € 150.000,00 e che attesta e garantisce il possesso da parte dell'impresa del settore delle costruzioni di tutti i requisiti previsti dalla attuale normativa in ambito di Contratti Pubblici di lavori); nello specifico, richiamando il Disciplinare di Gara art. 3.7, le categorie di lavori sono la OG1 e OG11."
 - **PEC dd. 25.07.2019 PROT.N. 19728:** "Preso visione dei contenuti del disciplinare e della nota inviata dalla Tavagnacco Nuoto S.r.l. con PEC prot.n. 17324 dd. 01.07.2019 si osserva sinteticamente quanto segue.

Considerato che i lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'impianto costituiscono parte integrante del contratto e ciò lo si evince chiaramente dai seguenti passaggi del disciplinare:

- pag. 3 – descrizione ed oggetto della procedura;
- pag. 4 – ove, nel dettaglio viene richiesta ai concorrenti la progettazione e la realizzazione dei lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell'impianto;
- sempre pag. 4 – ove viene chiarito che l'ammontare complessivo degli investimenti per la ristrutturazione e riqualificazione dell'impianto è pari ad € 1.097.053,18;
- pag. 5 – ove vengono descritte le categorie SOA riconducibili ai lavori ma altresì le classi e categorie riferite alla progettazione.

Si precisa che sin dal momento della partecipazione alla procedura era chiaro che se la società gestrice dell'impianto non

avesse realizzato in proprio la progettazione ed i lavori di ristrutturazione e riqualificazione avrebbe dovuto indicare, sin dalla partecipazione, i soggetti incaricati ad eseguire tali attività costituenti parti integrante del contratto. Infatti, coerentemente con tale impostazione l'art. 8.6. del disciplinare precisa quanto segue:

a) (...) il concorrente dovrà altresì essere in possesso, ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice, dell'attestazione SOA per la categoria (prevalente) OG1 per la classifica II e per la categoria (scorporabile) OG11, classifica II. (...)

b) Qualora il concorrente individuato quale concessionario non intenda eseguire direttamente i lavori, questi dovrà avvalersi di soggetti terzi adeguatamente qualificati e troveranno applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 164, comma 5 del Codice...".

Inoltre, nel prosieguo, a pag. 12, il disciplinare di gara, nel dettare la disciplina riferibile al subappalto, faceva espresso richiamo all'art. 174, D.Lgs. 50/2016 il quale, a propria volta, chiaramente dispone al comma 2 che:

"...Gli operatori economici indicano in sede di offerta le parti del contratto di concessione che intendono subappaltare a terzi...".

Il quadro di gara chiarisce quindi che i concorrenti, per soddisfare i requisiti e nell'ipotesi in cui non intendessero eseguire in proprio la progettazione ed i lavori, potevano alternativamente costituire un ATI con un'impresa edile ovvero indicare che avrebbero subappaltato la parte relativa ai lavori.

La mancata indicazione del subappalto dei lavori sin dalla partecipazione di gara rende il citato subappalto non autorizzabile e, conseguentemente, rende il concorrente che non esegue in proprio detti lavori, privo delle caratteristiche espressamente richieste dal disciplinare di gara e come sopra richiamate.

Alla luce di quanto sopra esposto si richiedono alle SS.VV. se esistono ulteriori elementi che intendano contrapporre alla presente."

- **PEC dd. 01.08.2019 PROT.N. 20327:** "Si ricorda che, come precedentemente comunicato, la mancata indicazione del subappalto dei lavori sin dalla partecipazione di gara rende il citato subappalto non autorizzabile e, conseguentemente, rende il concorrente che non esegue in proprio detti lavori, privo delle caratteristiche espressamente richieste dal disciplinare di gara e come sopra richiamate."

Tutto ciò premesso e considerato

Oggi 23.09.2019, alle ore 10.00, presso la Sala riunioni dell'Ufficio Tecnico Lavori Pubblici sita al secondo piano della sede municipale di Piazza Indipendenza n.1 a Feletto Umberto il R.U.P. dott. arch. Francesco Marciano coadiuvato dal geom. Stefano Picco con funzioni di testimone e dall'ing. Andrea Svetina, con funzioni di testimone verbalizzante al fine della verifica del soccorso istruttorio.

ACCERTO che dall'ATI fra Tavagnacco Nuoto srl ed Atlantis srl non è pervenuta la documentazione relativa all'attestazione SOA per la verifica della capacità tecnico professionale per la realizzazione dell'opera;


il R.U.P. **PROPONE** l'esclusione dall'ATI fra Tavagnacco Nuoto srl ed Atlantis srl;

Il R.U.P. dott. arch. Francesco Marciano, conserva in luogo chiuso a chiave tutta la documentazione presentata.

Alle ore 10.15 si conclude la seduta di valutazione del soccorso istruttorio prodotto dall'ATI partecipante.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Lavori Pubblici e Patrimonio
(dott. arch. Francesco Marciano)



Il Testimone
(geom. Stefano Picco)



Il Verbalizzante
(ing. Andrea Svetina)

